



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **18/12/2017** - delibera n. **359**

L'anno **(2017)**, il mese di **DICEMBRE**, il giorno **DICIOTTO**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	
ZAMMARCHI LORENZO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: ART. 11 BIS E SS.GG. DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESENA ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNE DI CESENA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.-

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.
- il principio contabile applicato 4/4, così come integrato dal DM 11 agosto 2017, prevede che:
 - «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato».

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2 come modificato dal DM 11 agosto 2017, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 1. «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo;

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica superiore all'80% dei ricavi complessivi.
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica superiore all'80% dei ricavi complessivi.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359

del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

Sono escluse dal perimetro di consolidamento gli enti, le aziende e le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti e le società in liquidazione.

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019 e la relativa nota di aggiornamento approvata con delibera consiliare n. 83 del 22/12/2016 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2017/2019 approvata con delibera consiliare n. 88 del 22/12/2016 ,richiamate per quanto di interesse del presente provvedimento,nei quali atti sono evidenziati le società di capitale direttamente partecipate dal Comune di Cesena nonché gli enti strumentali;

PRESO ATTO che gli organismi partecipati sono i seguenti:

SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.	100
VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.A.	99,75
CESENA FIERA S.p.A.	32,3073
TECHNE Soc.Cons.a r.l.	50
SER.IN.AR - SERVIZI INTEGRATI D'AREA Soc.Cons.p.a.	42,7329
S.A.PRO S.p.A. - in liquidazione (procedura fallimentare)	33
UNICA RETI S.p.A.	32,32
ATR Società Consortile a r.l.	24,897
START ROMAGNA S.p.A.	15,58997
FA.CE. S.p.A.	11,609
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	9,28

PIEVE 6 S.p.A. <i>in liquidazione</i>	4,9221
HERA S.p.A.	1,1217
LEPIDA S.p.A.	0,0015
AMR Società consortile a r.l.	9,46

AZIENDE PUBBLICHE ED ENTI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,616
FONDAZIONI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) AL F.DO DI DOTAZIONE
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	48,85
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,2070
FONDAZIONE FRANCO SEVERI Onlus	0
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	5,0354

— in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cesena” le seguenti società:

- SER.IN.AR soc. cons. p. A (42,7329%) (mista pubblico/privato)
- Pieve 6 spa (4,9221%) (mista pubblico/privato)
- Fa.ce. spa (11,609%) (mista pubblico/privato)
- Hera spa (1,41494%) (mista pubblica/privata e quotata)
- S.A.PRO. spa (33%) (in fallimento)
- Cesena Fiera spa (32,30%) (mista pubblico/privata)

- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate oltre alle società partecipate, agli enti pubblici vigilati come sopra riportati anche il seguente ente di diritto privato controllato:

FONDAZIONI
FONDAZIONE NERI MUSEO ITALIANO DELLA GHISA

il quale non fa parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cesena” in quanto non deliberata la partecipazione, non sottoscritte quote di fondo di dotazione, ma previsto solo nello statuto la nomina o designazione o indicazione di un consigliere da parte del Comune;

- il principio contabile 4/4 al fine di definire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

- Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
- La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
- In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.»

RICHIAMATA anche la delibera consiliare n.69 del 28/09/2017 di “revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del d.lgs 175/2016”, gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo e conseguentemente considerati rilevanti, sono le seguenti:

ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.

 VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione

 ATR Società Consortile a r.l.

 ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

 LEPIDA S.p.A.

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL
 DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO

 ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA
 DI FORLI'-CESENA

 EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

DATO ATTO che la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2016, come da Relazione al rendiconto della gestione anno 2016 approvato con delibera consiliare n.31 del 27/04/2017, è la seguente:

Parametri	Comune di Cesena	%	Soglia di irrilevanza
Totale attivo	745.862.436,11	10%	74.586.243,61
Patrimonio netto	658.667.062,84	10%	65.866.706,28
Ricavi caratteristici	86.156.319,65	10%	8.615.631,96

- in base alla soglia di irrilevanza percentuale (partecipazione inferiore 1% salvo il caso dell'affidamento diretto), sono fuori il perimetro di consolidamento:

	%
FONDAZIONE FRANCO SEVERI ONLUS	0
FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,2070

- in base alle soglie di irrilevanza economica, sono fuori il perimetro di consolidamento:

	Attivo	Patrimonio netto	Ricavi
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.A.	0,05%	0,03%	1,31%
TECHNE Soc.Cons.a r.l.	0,40%	0,07%	2,77%
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	0,05%	0,0%	0,37%

RITENUTO opportuno, ai fini di garantire la significatività del bilancio consolidato, includere nel perimetro di consolidamento le seguenti società:

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.A.

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e Servizi Economico-finanziari

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art.49 D. Lgs. n.267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

D E L I B E R A

- 1) **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del “Gruppo Comune di Cesena” (Elenco n. 1) , oltre al Comune di Cesena, capogruppo, i seguenti organismi partecipati;

SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.	100
VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.A.	99,75
TECHNE Soc.Cons.a r.l.	50
UNICA RETI S.p.A.	32,32
ATR Società Consortile a r.l.	24,897
START ROMAGNA S.p.A.	15,58997
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	9,28
LEPIDA S.p.A.	0,0015
AMR Società consortile a r.l.	9,46
AZIENDE PUBBLICHE ED ENTI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,616
FONDAZIONI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) AL F.DO DI DOTAZIONE
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVI Onlus	48,85

FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	0,2070
FONDAZIONE FRANCO SEVERI Onlus	0
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	5,0354

- 2) **DI INDIVIDUARE** altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Cesena” (elenco n. 2), oltre al Comune di Cesena, capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:

SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A.	100
VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione	100
FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.A.	99,75
UNICA RETI S.p.A.	32,32
ATR Società Consortile a r.l.	24,897
START ROMAGNA S.p.A.	15,58997
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.	9,28
LEPIDA S.p.A.	0,0015
AMR Società consortile a r.l.	9,46
AZIENDE PUBBLICHE ED ENTI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO CESENA-VALLESAVIO	84,2
ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	19,616
FONDAZIONI	QUOTA PARTECIPAZIONE (%) AL F.DO DI DOTAZIONE
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE	5,0354

- 3) **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-finanziari ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Cesena

- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2)

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 20/12/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 20/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

AMADORI MONIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 18/12/2017
